

REGOLAMENTO (CEE) N. 3447/90 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 1990

che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni ovine e caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,considerando che è opportuno attenersi alle disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 3446/90 della Commissione del 27 novembre 1990 recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine⁽²⁾, per quanto riguarda la concessione dell'aiuto all'ammasso privato di carni ovine; che è opportuno adeguare o completare tali disposizioni;considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2644/80 del Consiglio⁽³⁾, può essere decisa, se la situazione del mercato lo esige, la riduzione o la proroga del periodo di ammasso; che è opportuno fissare, oltre agli importi dell'aiuto da corrispondersi per un periodo di ammasso determinato, importi da aggiungere o da detrarre nei casi in cui la durata dell'ammasso venga prolungata o abbreviata;

considerando che, data la situazione prevedibile del mercato, è necessario configurare periodi flessibili d'ammasso da tre a sette mesi;

considerando che è opportuno stabilire un quantitativo minimo di ammasso a garanzia della serietà delle offerte;

considerando che per garantire il rispetto degli obblighi connessi all'ammasso privato appare adeguata una cauzione pari a 120 ECU/t;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione ovini e caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applica il regolamento (CEE) n. 3446/90.

Articolo 2

1. Le domande d'aiuto all'ammasso privato devono essere presentate agli organismi d'intervento elencati nell'allegato.
2. Nell'ambito di una procedura di gara il periodo dell'ammasso contrattuale su cui verte la gara è di tre mesi. Tuttavia, l'ammassatore può scegliere il periodo effettivo di ammasso. Detto periodo non può essere inferiore a tre mesi né superiore a sette mesi. In caso di periodi di ammasso superiori a tre mesi, l'aiuto viene maggiorato, su base giornaliera, di 1,2 ECU/t al giorno.

Articolo 3

Il quantitativo minimo per contratto è di quattro tonnellate, espresso in carne non disossata.

Articolo 4

L'importo della cauzione ammonta a 120 ECU/t.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1990.

Esso si applica alle operazioni di ammasso privato avviate a decorrere da tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1990.

Per la Commissione
 Ray MAC SHARRY
 Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.⁽²⁾ Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.⁽³⁾ GU n. L 275 del 18. 10. 1980, pag. 8.